



Alla cortese ed urgente attenzione di:

Capo Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi
Presidenza del Consiglio dei Ministri – dr. Ermanno de Francisco

5^a Commissione permanente - (Programmazione economica, bilancio)
Presidente - on. Daniele Pesco
Vice Presidente - on. Erica Rivolta
Vice Presidente - on. Stefano Dario
Segretario - on. Cristiano Zuliani
Segretario - on. Raffaele Fantetti

Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi - Cons Ermanno De Francisco
Dipartimento per l'Informazione e l'editoria - Cons Ferruccio Sepe
Dipartimento per le riforme istituzionali - Prof Lorenzo Spadacini
Dipartimento Rapporti con il Parlamento - Cons Elena Zappalorti
Ufficio del Segretario Generale - Sabrina Bono
Dipartimento per le Riforme Istituzionali - Lorenzo Spadacini
Agenzia Entrate persone fisiche e impr. indiv. - Antonio Dorrello
Agenzia Entrate PMI piccole medie - Michele Andriola

25 aprile 2020

OGGETTO

Trattamento nei confronti di fornitori di servizi a cui sia chiesto annullamento di contratto di prestazioni in occasione di eventi annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati per emergenza Covid-19.

PREMESSA

I fotografi professionisti (macrogruppo Ateco 74.*.*) risultano impossibilitati a svolgere le prestazioni di documentazione fotografica (id est: servizi di cerimonia, celebrazioni, eventi, manifestazioni ed ogni altro consimile avvenimento) prenotate durante i periodi di sospensione forzata delle manifestazioni, **esattamente** tanto quanto risultano impossibilitati i fornitori di servizi di viaggio, trasporto ed accoglienza.

RIFERIMENTO AD ATTUALE LEGISLAZIONE

Il testo di conversione in legge del Decreto Legge n. 18/2020 (PDL 2463) nella sua stesura definitivamente approvata prevede

coordinamento associazioni fotografi professionisti

email di contatto di tutte le associazioni componenti il coordinamento:
info@coordinamento.photo



l'introduzione dell'art.88 bis, che – al comma 1 lettera e) – riferendosi a *“soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”* prevede il diritto al rimborso a quanto versato, **conferendo però facoltà ai prestatori d'opera di emettere rimborso in forma di voucher spendibile dalla controparte entro un anno, con obbligo per la controparte di accettare tale soluzione.**

Il testo si riferisce inizialmente alle prestazioni di viaggio ed accoglienza, ma specifica – al comma 11 che:

*“Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7 (che enumerano prestazioni di viaggio e accoglienza, ndr) , **per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020** nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione.*

12. *L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e **non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.***

RICHIESTA DI CONFERMA INTERPRETAZIONE

La facoltà di restituzione degli acconti e caparre versate è regolamentata – con iniziale riferimento alle prestazioni di viaggio e di accoglienza – indicando la possibilità per il prestatore d'opera di emettere voucher di importo corrispondente, utilizzabile dal committente entro un anno – o congruo periodo di tempo, con esplicito riferimento (comma 11 e 12 articolo 88 bis del testo in fase di conversione in Legge di DL 18/2020).

Si chiede conferma di interpretazione che ribadisca come il riferimento (comma 11 art 88bis) a *“TUTTI I RAPPORTI INERENTI I CONTRATTI di cui al presente articolo”* **si intenda riferibile giustappunto a tutti i rapporti che prevedevano servizi**



collegati ad "eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato".

IN VIA SUBORDINATA, RICHIESTA DI EMENDAMENTO

In via subordinata alla più razionale e semplice conferma interpretativa, si richiede espressamente l'introduzione di un emendamento in prossimo Decreto, eliminando la potenziale ed iniqua disparità di trattamento fra Cittadini professionisti di diverse categorie, soggetti – in pari misura – alla richiesta di annullamento della prestazione a seguito delle disposizioni emanate.

con viva e sincera cordialità

Coordinamento delle Associazioni Fotografi Professionisti

(in ordine alfabetico – associazioni che sottoscrivono la presente)

Airf - Associazione Italiana Reporters Fotografi; Aifb - Associazione Italiana Fotografi di Bambini; Anfm - Associazione Nazionale Fotografi Matrimonialisti; FPA – Fotoreporter Professionisti Associati; TAU Visual - Associazione Nazionale Fotografi Professionisti.

coordinamento associazioni fotografi professionisti

email di contatto di tutte le associazioni componenti il coordinamento:
info@coordinamento.photo